

Messaggio

7685 data Dipartimento
This is a series of the property of the

Concerne

Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT)

Adeguamenti della Legge tributaria alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), nonché modifica di altre disposizioni cantonali relative alla concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, all'istituto del deposito, al calcolo provvisorio, agli investimenti in start up e agli obblighi procedurali delle persone giuridiche

Signor Presidente, signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, necessarie per adeguare la stessa al diritto superiore, nonché all'evoluzione delle prassi in ambito cantonale.

Gli emendamenti proposti nel seguente messaggio sono i seguenti:

A. Adeguamenti della LT a nuove disposizioni della LAID e della LIFD

- I. Adequamento della LT alla LAID in relazione alle modifiche della legge federale sull'energia
- II. Adeguamento della LT alla LAID in relazione alle modifiche della deduzione per partecipazioni nel quadro del rafforzamento del regime «too big to fail»

B. Altri adeguamenti della LT

- I. Introduzione nella LT del principio della concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti
- II. Modifiche all'Istituto del deposito
- III. Modifiche all'Istituto del calcolo provvisorio
- IV. Modifica dell'imposizione comunale dei redditi equivalenti per importo agli investimenti in start up
- V. Obbligo per tutte le persone giuridiche tenute ad allestirlo di presentare l'allegato congiuntamente alla dichiarazione fiscale

C. Commento alle singole disposizioni

D. Risposte ad atti parlamentari

I. Iniziativa parlamentare elaborata del 23 settembre 2013 presentata da Michela Delcò Petralli e cofirmatari per la modifica dell'art. 31 cpv. 2 della Legge tributaria (per favorire l'economia locale e gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente)

E. Conclusioni

A. Adeguamenti della LT a nuove disposizioni della LAID e della LIFD

I. ADEGUAMENTO DELLA LT ALLA LAID IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DELLA LEGGE FEDERALE SULL'ENERGIA

a) Situazione attuale e scelte legislative

La nuova Legge sull'energia rappresenta il primo passo verso l'implementazione di un progetto a livello federale denominato "Strategia energetica 2050". Questo progetto persegue lo scopo di ridurre il consumo di energia, aumentare l'efficienza energetica sfruttando il potenziale delle nuove energie rinnovabili (come quella solare, eolica, geotermica e da biomassa) e vietare la costruzione di nuove centrali nucleari.

La revisione totale della Legge sull'energia è stata adottata dal Parlamento federale il 30 settembre 2016. Con essa erano previste modifiche di altre undici leggi federali, tra le quali anche l'art. 32 cpv.2 e 2^{bis} della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) e l'art. 9 cpv. 3 e 3^{bis} della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

Contro questa modifica è stato lanciato un referendum sul quale il popolo svizzero è stato chiamato a votare lo scorso 21 maggio 2017. Respinto il referendum, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore per il 1° gennaio 2018 sia la revisione totale della legge sull'energia, sia tre nuove ordinanze e sei ordinanze rivedute che riguardano le modifiche di legge¹. Unica eccezione alla messa in vigore del pacchetto al 1° gennaio 2018 riguarda le modifiche alle due leggi fiscali federali, LIFD e LAID, le cui nuove norme diverranno effettive solo a partire dal 1° gennaio 2020.

I cambiamenti previsti per la LIFD e la LAID riguardano sostanzialmente l'introduzione della deducibilità fiscale, a determinate condizioni, dei costi di demolizione di un vecchio edificio in vista della costruzione di uno nuovo e la possibilità di riportare su due periodi fiscali successivi sia i costi per gli investimenti in misure energetiche sia i costi di demolizione.

L'art. 9 cpv. 3 LAID, nella sua nuova formulazione, ribadisce che il contribuente possessore di immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi.

Riafferma inoltre che i Cantoni hanno la possibilità di prevedere deduzioni per la protezione dell'ambiente, per i provvedimenti di risparmio energetico e per la cura dei monumenti storici precisando che il Dipartimento federale delle finanze (DFF), in collaborazione con i Cantoni, ha la facoltà di determinare quali siano gli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente che possono essere assimilati alle spese di manutenzione (art. 9 cpv. 3 lett. a LAID).

In questo contesto introduce il nuovo concetto secondo il quale le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono assimilate alle spese di

¹

¹ Gli adeguamenti riguardano le seguenti ordinanze: l'ordinanza sull'energia subisce una revisione totale e viene suddivisa in tre ordinanze separate (ordinanza sull'energia, ordinanza sulla promozione dell'energia, ordinanza sull'efficienza energetica). Anche l'ordinanza sulla garanzia di origine subisce una revisione totale. Sono sottoposte a una revisione parziale l'ordinanza sull'energia nucleare, l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, l'ordinanza sul CO2, l'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia e l'ordinanza sulla geologia nazionale.

manutenzione. Il successivo cpv. 3^{bis} indica inoltre che gli investimenti destinati al risparmio energetico e le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono deducibili nel periodo fiscale nel corso del quale sono stati sostenuti e nei due periodi fiscali successivi se, a causa dell'ammontare di questi costi, non hanno potuto essere presi in considerazione integralmente nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti in quanto generavano un reddito netto negativo.

L'Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili della sostanze privata nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sui costi degli immobili, 642.116) nella sua nuova versione² che entrerà in vigore congiuntamente alle modifiche della LIFD e della LAID il prossimo 1° gennaio 2020, specifica infine quali sono gli investimenti che vengono considerati destinati al risparmio energico e/o alla protezione dell'ambiente (art. 1), quali spese vengono considerate spese deducibili in vista della costruzione di un immobile di sostituzione (art. 2) e cosa si intende per "immobile di sostituzione" (art. 3). L'art. 4 determina da ultimo, nei particolari, in quale periodo fiscale e in che misura devono essere prese a carico le spese di demolizione e i costi degli investimenti destinati al risparmio energetico che non possono essere integralmente considerati nel periodo fiscale nel quale sono stati sostenuti. Esso specifica in aggiunta la convivenza del riporto delle spese ai periodi fiscali successivi con l'utilizzo della deduzione forfettaria per spese di manutenzione degli immobili, sancita al successivo art. 5.

Al fine di adeguare la Legge tributaria cantonale a queste disposizioni imperative federali, si propone l'adeguamento alla LAID dell'art. 31 cpv. 2 LT e l'introduzione del nuovo cpv. 2^{bis}.

La LAID impone di mantenere il parallelismo, già in vigore nell'attuale art. 31 cpv. 2 LT, con l'imposta federale diretta, in merito alla medesima classificazione di determinati investimenti destinati sia al risparmio energetico che alla protezione dell'ambiente assimilati alle spese di manutenzione. L'imposizione viene però ora estesa anche alla qualifica di spesa di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione. In altre parole per tutte queste tipologie di spesa la LAID impone di riprendere tali e quali le definizioni e classificazioni sancite dall'Ordinanza del Consiglio federale per l'IFD anche per le imposte cantonali.

b) Ripercussioni finanziarie

Secondo il Consiglio federale³, l'introduzione della deduzione delle spese di demolizione comporterà, su scala nazionale, minori entrate per circa CHF 25 milioni per Cantoni e Comuni, mentre la possibilità di riporto della deduzione su più periodi fiscali dovrebbe generare minori entrate per un importo valutato tra i CHF 90 e i CHF 180 milioni. Tenuto conto che il Ticino partecipa al gettito complessivo dell'imposta federale diretta mediamente in misura di circa il 3.5%, l'impatto finanziario per il nostro Cantone delle modifiche di legge summenzionate è valutato in CHF 2.5 milioni per le imposte cantonali e in CHF 2 milioni per le imposte comunali.

-

² Già pubblicata sulla Raccolta Ufficiale nel 2018 (RU 2018, pag. 1277). La consultazione in merito alle modifiche di questa Ordinanza si è svolta dal 1° febbraio all'8 maggio 2017.

³ Procedura di consultazione relativa alla revisione totale dell'ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta - rapporto esplicativo del Dipartimento federale delle finanze del 16 agosto 2017.

c) Entrata in vigore

L'art. 72v LAID impone ai Cantoni di adeguare le loro legislazioni all'art. 9 cpv. 3 lett. a e 3^{bis} entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, ossia entro due anni dal 1° gennaio 2018.

Si propone pertanto l'entrata in vigore della presente modifica al 1° gennaio 2020.

II. ADEGUAMENTO DELLA LT ALLA LAID IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DELLA DEDUZIONE PER PARTECIPAZIONI NEL QUADRO DEL RAFFORZAMENTO DEL REGIME «TOO BIG TO FAIL»

a) Situazione attuale e scelte legislative

Le banche di rilevanza sistemica⁴ sono sottoposte a particolari requisiti prudenziali⁵ per quanto attiene all'ammontare dei fondi propri che devono avere a disposizione. Le disposizioni introdotte nella legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR) concernenti il regime "too big to fail" (regime TBTF) sono intese proprio a impedire che in caso di crisi le banche di rilevanza sistemica debbano essere salvate con il denaro dei contribuenti.

A seguito di queste prescrizioni, esse potrebbero tuttavia trovarsi nella necessità di emettere CoCos (Contingent Convertibles⁶), obbligazioni write-off⁷ oppure obbligazioni bail-in⁸. Questi strumenti TBTF permettono loro di aumentare la base di capitale proprio o di adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

Conformemente agli standard internazionali concernenti le banche di rilevanza sistemica, la FINMA esige che gli strumenti TBTF siano emessi in linea di massima dalla società madre di una banca. Generalmente questa società madre trasferisce le risorse raccolte con l'emissione di strumenti TBTF alle banche operative o a un'altra società del gruppo ("banca operativa") che devono rafforzare la base di fondi propri o devono detenere fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

Secondo le prescrizioni dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), nel caso delle banche di rilevanza sistemica gli strumenti TBTF possono essere emessi tramite una società veicolo svizzera fino al massimo entro il 31 dicembre 2019. Dopo questa scadenza sarà ammessa esclusivamente l'emissione tramite la società madre.

Per la società madre, l'emissione di strumenti TBTF e il trasferimento delle risorse comporta tuttavia un onere più elevato derivante dall'imposta sull'utile applicata ai ricavi da partecipazioni. Dal momento che le società madri delle banche di rilevanza sistemica conseguono prevalentemente ricavi da partecipazioni e non esercitano attività operative,

⁴ Per banche di rilevanza sistemica s'intendono banche, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero (art. 7 cpv. 1 LBCR).

⁵ Per ridurre le probabilità di dissesto e migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione le banche di rilevanza sistemica sono sottoposte a quattro misure: aumento dei fondi propri, miglioramento della liquidità, pianificazione della stabilizzazione e del risanamento, nonché disposizioni particolari per la liquidazione.

⁶ Prestiti che, al verificarsi di un determinato evento (cosiddetto trigger), sono convertiti in capitale proprio (prevalentemente azioni) della banca in questione

⁷ Le obbligazioni write-off vengono ammortizzate al verificarsi di un determinato evento.

⁸ Le obbligazioni bail-in sono prestiti obbligazionari che, in caso di (incombente) insolvenza, nell'ambito di una procedura di risanamento avviata dalla FINMA possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio.

di fatto ne risulta un'imposizione di tali ricavi e una vanificazione delle norme della deduzione su partecipazioni.

La deduzione è una percentuale di riduzione dell'imposta sull'utile dovuta. Questo dispositivo permette di evitare un'imposizione multipla dei ricavi da partecipazioni. In generale si applica il principio seguente: più la quota dei ricavi da partecipazioni sull'utile complessivo è importante, maggiore è la deduzione per partecipazioni e quindi minore è l'imposta dovuta.

Per evitare che l'emissione di strumenti TBTF abbia ripercussioni sull'imposizione dei ricavi da partecipazioni, è stata varata la modifica degli artt. 70 cpv. 6 LIFD e 28 cpv. 1quater LAID⁹ i quali prevedono di adeguare, in modo mirato, il calcolo della deduzione per partecipazioni della società madre di banche di rilevanza sistemica. Le modifiche previste da questi due articoli riguardano tre tipi di strumenti TBTF¹⁰, le CoCos, le obbligazioni write-off di cui all'art. 11 cpv. 4 LBCR e le obbligazioni bail-in ai sensi degli articoli 28–32 LBCR e indicano che per questi:

- in primo luogo, gli oneri per interessi derivanti dagli strumenti TBTF, che fanno diminuire la deduzione per partecipazioni, non dovranno più essere inclusi nei costi di finanziamento:
- in un secondo luogo, le risorse provenienti dagli strumenti TBTF trasferite all'interno del gruppo non dovranno essere considerate nel bilancio della società madre poiché in linea di principio fanno aumentare la deduzione per partecipazioni.

I due fattori suindicati non sono considerati esclusivamente ai fini del calcolo della deduzione per partecipazioni. L'utile netto complessivo di cui all'articolo 28 cpv. 1 LAID corrisponderà ancora all'utile netto di cui agli articoli 24-25 LAID.

La modifica si applica esclusivamente alle società madri di banche di rilevanza sistemica¹¹.

Ai fini dell'imposta sull'utile, si considera società madre la società di un gruppo bancario incaricata di emettere strumenti TBTF destinati a investitori esterni conformemente al diritto in materia di vigilanza.

In Svizzera, cinque banche di rilevanza sistemica sono al momento sottoposte a particolari disposizioni in materia di vigilanza:

- attualmente UBS e CS sono considerate banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (banche di rilevanza sistemica globale). Secondo le prescrizioni della FINMA, la loro società madre deve essere strutturata come società holding;
- la Banca cantonale di Zurigo, il gruppo Raiffeisen e PostFinance sono attualmente considerate banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale (banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno). Secondo le prescrizioni prudenziali

⁹ Gli strumenti TBTF menzionati nella LIFD, nella LAID e nella LIP sono in buona parte identici (art. 126 e 126a OFoP), sebbene siano formulati in modo diverso dal punto di vista della tecnica legislativa. L'unica differenza consiste nel fatto che LIFD e LAID considerano come mutui anche le obbligazioni bail-in, mentre queste ultime non rientrano nella definizione di obbligazione ai sensi della LIP.

¹⁰ Tutti gli strumenti presuppongono che la FINMA abbia approvato od ordinato l'emissione ai sensi degli art. 11 cpv. 4 o 28–32 LBCR.

¹¹ Il Consiglio federale si è infatti detto contrario a estendere questa nuova disposizione a tutte le imprese. Il miglioramento generale delle condizioni quadro fiscali per il finanziamento di tutti i gruppi sarà infatti portato avanti nel quadro della riforma dell'imposta preventiva.

queste banche non devono essere strutturate come società holding, ma devono avere una banca chiaramente identificabile che assuma la funzione di società madre.

Le sedi principali di UBS e CS sono a Zurigo, Raiffeisen Svizzera ha sede a San Gallo, mentre la sede principale di Postfinance è a Berna.

In virtù di quanto sopra indicato, la disposizione non dovrebbe trovare attualmente diretta applicazione in Canton Ticino, ma solo indirettamente mediante eventuali riflessi nell'ambito del riparto intercantonale. Nell'ottica di comunque adeguare la Legge tributaria alle disposizioni federali imperative, si propone di introdurre un nuovo cpv. 7 all'art. 77 LT, di tenore identico agli art. 28 cpv. 1 quater LAID e 70 cpv. 6 LIFD.

b) Ripercussioni finanziarie

Sul lungo termine l'impatto è neutro. In un'ottica di lungo periodo, l'onere supplementare dell'imposta sull'utile risultante da un mancato adeguamento della legislazione comporterebbe in fin dei conti maggiori entrate che potrebbero raggiungere annualmente diverse centinaia di milioni di franchi per l'imposta federale diretta e le imposte cantonali. L'adeguamento proposto permette di evitare questo aumento potenziale delle imposte risultante dall'applicazione della legislazione in materia di vigilanza.

c) Entrata in vigore

L'art. 72y LAID impone ai Cantoni l'adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 14 dicembre 2018 per la data della sua entrata in vigore, quindi retroattivamente al 1° gennaio 2019.

Per quanto motivo si propone anche in questa sede l'entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2019.

B. Altri adeguamenti della LT

I. INTRODUZIONE NELLA LT DEL PRINCIPIO DELLA CONCESSIONE DI AMMORTAMENTI ACCELERATI PER NUOVI INVESTIMENTI

a) Situazione attuale e scelte legislative

Il primo *Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti* è stato adottato nel contesto delle misure del primo pacchetto fiscale ¹² e risale al 1° gennaio 1997. Esso è stato applicato, la prima volta, ai nuovi investimenti del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 (quindi a partire dall'imposta del periodo fiscale 1997/1998 per le persone fisiche e dall'imposta del periodo fiscale 1996 per le persone giuridiche). L'applicazione del decreto è poi stata prorogata a 6 riprese con

1

¹² Vedi messaggio n. 4503 del 20.03.1996 riguardante la modifica della Legge tributaria e l'introduzione di un Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, come pure il relativo rapporto del 16.10.1996 (n. 4503R) della Commissione speciale in materia tributaria.

decisioni del Gran Consiglio del 6 dicembre 2000¹³, del 21 febbraio 2005¹⁴, del 2 dicembre 2008¹⁵, del 15 dicembre 2011¹⁶ e del 23 settembre 2014¹⁷ e, da ultimo, del 2 novembre 2015¹⁸. Ne consegue che, per effetto del susseguirsi di queste deroghe legislative, la particolare disposizione sugli ammortamenti accelerati, pensata inizialmente come misura transitoria, è stata finora applicata per un periodo di 24 anni (dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2019).

Si tratta di una misura che, dal profilo delle piccole e medie imprese (PMI), ha l'effetto di differire nel tempo gli utili imponibili, infatti gli utili differiti a seguito degli ammortamenti accelerati sono compensati dalla minor possibilità di ammortamento negli anni successivi. Si può pertanto ritenere che l'effetto del decreto è neutro a medio-lungo termine.

L'ammortamento accelerato fa in modo che la società, nell'anno in cui ne fa uso, ottiene un utile d'esercizio più basso e di conseguenza un imponibile inferiore. Questo permette alla società di avere maggiori liquidità da poter reinvestire. Da un'indagine interna effettuata presso i collaboratori responsabili dell'accertamento delle persone giuridiche, è emerso che le società che hanno effettuato significativi investimenti, hanno effettivamente utilizzato lo strumento del doppio ammortamento nell'anno dell'investimento. È quindi possibile sostenere che tale provvedimento ha suscitato interesse presso i contribuenti, favorendo una politica degli investimenti per le società insediate nel nostro territorio.

Dal profilo giuridico si tratterebbe di inserire un nuovo capoverso negli articoli 27 cpv. 2 e 71 cpv. 2 LT, con il quale viene espressamente prevista la possibilità di operare, sui nuovi investimenti e nell'anno stesso dell'investimento, degli ammortamenti accelerati, applicando un tasso doppio rispetto a quello usualmente ammesso.

Le principali ragioni del mantenimento di questa particolare misura e anche della sua introduzione formale nella LT sono da ricercare, a fronte anche dell'imminente entrata in vigore della Riforma fiscale e di finanziamento della AVS (RFFA), nella necessità di favorire nuovi investimenti nelle aziende e quindi di creare condizioni quadro migliori. Il Consiglio di Stato propone pertanto di introdurre la predetta possibilità direttamente nella nostra Legge tributaria.

Per quanto attiene al periodo transitorio, le disposizioni del predetto Decreto Legislativo resterebbero in vigore per gli investimenti effettuati dal 1. gennaio 1996 sino al 31 dicembre 2019, mentre invece la novella legislativa entrerebbe in vigore a partire dall'inizio del 2020.

¹³ Vedi messaggio n. 5016 del 27.06.2000 relativo al progetto di modifica della Legge tributaria e del Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, come pure il relativo rapporto di maggioranza del 20.10.2000 (n. 5016R1 parz. 1) della Commissione speciale in materia tributaria.

¹⁴ Vedi rapporto del Consiglio di Stato n. 5602 del 01.12.2004 sulla mozione 22.06.2004 presentata da Eros Nicola Mellini per la Deputazione UDC che chiedeva di prorogare di ulteriori quattro anni il Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, come pure il relativo rapporto del 28.10.2005 (n. 5602R) della Commissione speciale in materia tributaria.

¹⁵ Vedi messaggio n. 6121 del 24 settembre 2008 riguardante il Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti: richiesta di proroga della sua applicazione

¹⁶ Vedi messaggio n. 6553 del 26 ottobre 2011 riguardante le Misure straordinarie a sostegno dell'occupazione e delle imprese (Capitolo III, punto 9 "Estensione della deducibilità fiscale degli ammortamenti sui nuovi investimenti")

¹⁷ Vedi rapporto n. 6949 R del 12 settembre 2014 riguardante il messaggio 4 giugno 2014 concernente la modifica del Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti ¹⁸ Vedi rapporto n. 6949 R del 12 settembre 2014 riguardante il messaggio 4 giugno 2014 concernente la modifica del Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti.

b) Ripercussioni finanziarie

Dal profilo del gettito fiscale, abbiamo già avuto modo di precisare che tale misura ha unicamente l'effetto di differire nel tempo gli utili imponibili. D'altra parte, gli utili differiti a seguito degli ammortamenti accelerati saranno in seguito compensati dalla minor possibilità di ammortamento negli anni successivi, per cui si può ritenere che l'effetto della modifica legislativa, dal profilo dei gettiti a medio-lungo termine, risulta neutro a condizione che non si modifichi l'aliquota di imposizione.

Ritenuto quanto sopra, per ragioni di efficienza amministrativa, al fine di quantificare l'impatto finanziario a breve termine, si è preferito rinunciare ad avviare una nuova verifica manuale degli incarti fiscali optando per la semplice attualizzazione dei valori empiricamente osservati in passato. Gli ultimi dati in nostro possesso sono stati a suo tempo elaborati manualmente dalla Divisione delle contribuzioni con riferimento ai periodi fiscali 2005 e 2006. L'effetto del differimento d'imposta ai fini cantonali era stato valutato in CHF 4 milioni, con una prima attualizzazione di questo valore ai dati di preventivo 2015 che comportava una stima di minor gettito complessivo pari a circa CHF 4.2 milioni. Applicando la medesima metodologia di stima ai dati di preventivo 2020, la proroga degli ammortamenti accelerati dovrebbe comportare a breve termine un minor gettito fiscale ai fini cantonali per un importo valutato in circa CHF 4.5 milioni.

c) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore della presente modifica al 1° gennaio 2020.

II. MODIFICHE ALL'ISTITUTO DEL DEPOSITO

a) Situazione attuale

Le norme inerenti all'istituto del deposito, in vigore dal 1° gennaio 2014, sono state introdotte allo scopo di salvaguardare i termini molto stretti di iscrizione delle ipoteche legali previsti dall'art. 836 CCS nell'ambito dell'imposizione degli utili immobiliari¹⁹. La disposizione summenzionata prevede infatti che le ipoteche legali dirette d'importo superiore a CHF 1'000.-- che nascono in virtù del diritto cantonale, nella fattispecie *ex* art. 252 LT, debbano essere iscritte a Registro fondiario entro il termine relativo di 4 mesi dall'intimazione della decisione di tassazione, ma in ogni caso entro il termine assoluto di 2 anni dall'iscrizione a Registro fondiario del trapasso di proprietà o dalla stipula del contratto per le operazioni non soggette ad iscrizione (ad es. per il trapasso di pacchetti azionari di società immobiliari). Questa «rivoluzione» per il fisco nell'ambito della gestione

delle ipoteche legali, ha spinto l'autorità fiscale a trovare altre forme di garanzia che supplissero ai predetti termini; ne è derivato l'istituto del deposito.

La norma attualmente in vigore (art. 253a LT) prevede nell'ambito di trasferimenti di proprietà immobiliare l'obbligo dell'alienante (eccettuati i casi d'esonero di cui al cpv.3) di versare il deposito direttamente allo Stato, e in particolare all'Ufficio esazione e condoni, a

_

¹⁹ Vedi messaggio n. 7115 del 26 agosto 2015 riguardante le Proposte di adeguamento della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994 al diritto e prassi fiscali federale e cantonale, nonché della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986

prescindere dal fatto che il trasferimento immobiliare sia avvenuto tramite la stipulazione di un semplice contratto o di un atto notarile. A fronte di approfondite riflessioni interne alla Divisione delle contribuzioni, nonché di alcune occasioni di confronto con i rappresentanti dell'Ordine dei Notai, si è arrivati alla convinzione dell'opportunità di adeguare le disposizioni vigenti al fine di renderle più attuali e innovative.

b) Evoluzione della situazione e scelte legislative

1. Obbligo dell'alienante di versamento al notaio in caso di atto notarile

L'istituto del deposito è ormai diventato una realtà ancorata nel nostro sistema fiscale. Esso si è rivelato nel tempo come un valido supporto per facilitare l'incasso dell'imposta sugli utili immobiliari. Nel corso degli ultimi cinque anni, l'Autorità fiscale ha potuto constatare e apprezzare il ruolo fattivo dei notai nelle operazioni immobiliari che implicano un deposito. Una buona parte dei notai infatti, pur non essendone obbligati per legge, fungono da intermediari nell'incasso della somma di deposito, procedendo poi al riversamento della stessa in favore dello Stato e offrendo così un valido e professionale sostegno non solo alle parti contrattuali ma anche all'Autorità fiscale. Alfine di rendere la nostra legislazione tributaria molto più simile alla realtà commerciale, legittimare l'importante ruolo svolto dal notaio rogante e ottimizzare i processi di incasso di questo istituto a garanzia dell'imposta sugli utili immobiliari, la modifica proposta prevede, in caso di atto pubblico, di introdurre l'obbligo dell'alienante di versare l'ammontare del deposito direttamente al notaio rogante oppure di consegnare a quest'ultimo una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di pari valore.

2. Obbligo del notaio di riversamento del deposito in favore dello Stato

È importante rilevare che la nuova disciplina (art. 253b LT) non istituisce nessuna responsabilità solidale del notaio rogante per il pagamento del deposito, ma introduce unicamente la figura del notaio quale agente pagatore. L'obbligo del notaio consiste infatti nel riversare allo Stato, segnatamente all'Ufficio esazione e condoni, l'intero importo del deposito o nel consegnare la garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta corrispostagli dall'alienante, entro un termine di 10 giorni dalla loro ricezione.

Nel caso in cui il mancato riversamento del deposito fosse imputabile unicamente al mancato pagamento dell'alienante, il notaio rogante non verrà infatti sanzionato. In tale circostanza l'Ufficio esazione e condoni intimerà all'alienante una diffida e, in caso di ulteriore inottemperanza, gli comminerà una multa per violazione degli obblighi procedurali. Parallelamente l'Ufficio di tassazione competente avrà la facoltà di procedere all'intimazione del calcolo provvisorio all'alienante (art. 252a LT) e, nel caso in cui questi non versasse nemmeno l'importo stabilito nel calcolo provvisorio, l'Ufficio esazione e condoni potrà procedere senza indugio all'iscrizione dell'ipoteca legale sul fondo oggetto del trasferimento di proprietà.

Nel caso in cui il notaio rogante contravvenisse, per contro, ai propri obblighi procedurali di fornire le necessarie informazioni all'alienante oppure di riversamento del deposito o di consegna della garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta (art. 254 LT), l'Ufficio esazione e condoni potrà emettere una diffida nei suoi confronti impartendogli un termine adeguato per ottemperare alle proprie incombenze. Qualora questo termine di grazia dovesse trascorrere infruttuoso, al notaio verrà comminata una multa per violazione degli obblighi procedurali ai sensi dell'art. 257 LT.

3. Restituzione da parte dello Stato di eventuali eccedenze sul conto del notaio

Una volta intimata la decisione di tassazione da parte dell'Ufficio di tassazione competente e dopo compensazione delle imposte scadute, l'Ufficio esazione e condoni procederà alla restituzione dell'eventuale eccedenza sul conto del notaio, salvo istruzioni contrarie scritte da parte dell'alienante (art. 253b LT). Per velocizzare ed agevolare la restituzione dell'importo eccedente è necessario che al momento del trasferimento della proprietà immobiliare, ad esclusione dei casi in cui l'alienante è esonerato dal pagamento del deposito (art. 253a cpv. 3 LT), il notaio rogante comunichi all'Ufficio esazione e condoni il suo numero di conto corrente, il nome dell'alienante, il mappale dell'immobile trapassato ed il riferimento del documento giustificativo del rogito.

4. Compensazione del deposito eccedente con altre imposte scadute

Il diritto fiscale prevede già l'utilizzo del diritto civile come "diritto accessorio" in determinati casi. Uno di questi è l'applicazione dei principi vigenti in ambito di compensazione dei crediti anche alle fattispecie fiscali. Al fine di rendere più visibili e comprensibili tali principi, si propone di inserire espressamente nella legge un riferimento alla facoltà dell'Autorità fiscale di compensare altre imposte scadute in caso di eccedenze di deposito. La Circolare sul Deposito verrà adattata di conseguenza, affinché rispecchi ancora maggiormente una prassi che è già in atto e che deriva dall'applicazione dei predetti principi generali sulla compensazione.

In linea di principio, l'autorità fiscale utilizzerà queste modalità di compensazione dopo la notifica all'alienante dell'imposta sugli utili immobiliari:

- 1. l'imposta sugli utili immobiliari relativa al trasferimento oggetto del deposito;
- 2. le imposte garantite da ipoteche legali non iscritte a registro fondiario, costituite a far tempo dal 1° gennaio 2012, segnatamente le imposte sugli utili immobiliari ancora scoperte risultanti da precedenti trasferimenti, le imposte immobiliari, le imposte sul reddito (reddito immobiliare netto), le imposte sulla sostanza (sostanza immobiliare netta), le imposte sull'utile (reddito immobiliare netto) e le imposte sulle successioni e donazioni (beni immobiliari);
- 3. le imposte garantite da ipoteche legali costituite prima del 1° gennaio 2012;
- 4. le imposte garantite da ipoteche legali iscritte a registro fondiario;
- 5. le imposte dirette scadute;
- 6. eventuali altre imposte o tributi compensabili conformemente alle leggi in vigore.

c) Ripercussioni finanziarie

Non si rilevano particolari ripercussioni finanziarie. Le presenti modifiche hanno in ogni caso l'obbiettivo di rafforzare i processi di lavoro già in uso, ciò che comporterà verosimilmente una riduzione delle tempistiche per ultimare le procedure e ritornare ai legittimi beneficiari eventuali eccedenze di deposito.

d) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore della presente modifica al 1° gennaio 2020.

III. MODIFICHE ALL'ISTITUTO DEL CALCOLO PROVVISORIO

a) Situazione attuale e scelte legislative

La novella legislativa si prefigge di estendere l'applicazione dell'istituto del calcolo provvisorio - prevista attualmente soltanto in materia di imposizione degli utili immobiliari - a tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile ai sensi dell'art. 252 LT. L'applicazione dell'istituto anche ad altre tipologie di imposte lascia la possibilità all'autorità fiscale di intraprendere misure per tutelare l'incasso di crediti fiscali legati ad immobili anche nei casi in cui i presupposti per la richiesta di garanzia tramite deposito non siano dati. Un esempio potrebbe sussistere nel caso in cui la procedura di tassazione relativa a "grandi" proprietari immobiliari, generante importante redditi o sostanza imponibili, dovesse protrarsi oltre i termini imposti dall'art. 836 CCS di cui abbiamo detto in premessa.

Sulla base del calcolo provvisorio sarà possibile iscrivere l'ipoteca legale a registro fondiario. L'iscrizione definitiva, basata sul calcolo provvisorio, rappresenterà l'importo massimo garantito da ipoteca legale. Il debito effettivo sarà poi determinato con la successiva tassazione cresciuta in giudicato.

b) Ripercussioni finanziarie

Non si rilevano particolari ripercussioni finanziarie. Si tratta in ogni caso di un rafforzamento dell'istituto del calcolo provvisorio volto a garantire pretese fiscali derivanti dalla proprietà immobiliare.

c) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore della presente modifica al 1° gennaio 2020.

IV. MODIFICA DELL'IMPOSIZIONE COMUNALE DEI REDDITI EQUIVALENTI PER IMPORTO AGLI INVESTIMENTI IN START UP

a) Situazione attuale e scelte legislative

Con il messaggio n. 7417 relativo alla Riforma fiscale e sociale sono stati introdotti gli art. 37c, 87 cpv. 1^{bis} e 1ter, 89 e 155 cpv. 4 LT allo scopo di incentivare fiscalmente le società innovative ed i loro investitori.

Per gli investitori, in particolare, è stato introdotto l'art. 37c relativo alla defiscalizzazione dei redditi equivalenti per importo agli investimenti effettuati da persone fisiche nelle società di capitali o cooperative innovative. La defiscalizzazione, a livello cantonale, avviene tramite un'imposizione separata, con un'imposta annua intera dell'1 per cento, dei redditi equivalenti per importo agli investimenti in queste società. A livello comunale la versione attuale della Legge tributaria non prevede alcuna norma speciale per l'imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti nelle società defiscalizzate. Attualmente quindi, a livello comunale, per questo tipo di imposizione vige la norma generale, ossia l'art. 277 cpv. 1 LT, il quale indica che le persone fisiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l'imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale (imposta cantonale dell'1% moltiplicata per il moltiplicatore comunale).

La Legge tributaria prevede tuttavia altre due casistiche di imposizione separata, segnatamente le vincite da giochi in denaro non esentate ai sensi dell'art. 36 LT e l'imposizione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza ai sensi dell'art. 38 LT. A livello comunale, queste due casistiche sono imposte nel Comune di domicilio o di dimora fiscale al momento del conseguimento del provento (art. 277 cpv. 4 LT).

In caso di trasferimento di domicilio o di dimora fiscale al di fuori del Cantone, con la regola attuale la defiscalizzazione del reddito equivalente all'investimento potrebbe risultare problematica in quanto non vi sarebbe più un Comune di appartenenza alla fine del periodo fiscale. Si propone pertanto di applicare le regole già presenti per l'imposizione delle vincite da giochi in denaro e per l'imposizione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza anche per la defiscalizzazione a livello comunale degli redditi equivalenti agli investimenti in società innovative.

Si propone pertanto di completare il cpv. 4 dell'art. 277 LT inserendo come momento determinante per l'appartenenza personale a livello comunale per l'imposizione separata dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative, il momento in cui questo investimento ha avuto luogo.

b) Ripercussioni finanziarie

Nel suo insieme l'emendamento in questione è finanziariamente neutro per i Comuni.

c) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore della presente modifica al 1° gennaio 2020.

V. OBBLIGO PER TUTTE LE PERSONE GIURIDICHE TENUTE AD ALLESTIRLO DI PRESENTARE L'ALLEGATO CONGIUNTAMENTE ALLA DICHIARAZIONE FISCALE

a) Situazione attuale e scelte legislative

L'art. 959c del Codice delle Obbligazioni entrato in vigore il 1° gennaio 2013, disciplina il contenuto dell'allegato e gli obblighi di allestimento.

Il cpv. 1 indica in particolare che l'allegato completa e illustra le altre parti del conto annuale. Esso contiene:

- 1. informazioni sui principi applicati per l'allestimento del conto annuale, nella misura in cui non si tratti di principi prescritti dalla legge;
- 2. informazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico;
- 3. l'ammontare globale proveniente dallo scioglimento delle riserve di sostituzione e dalle altre riserve latenti, nella misura in cui eccede l'ammontare globale delle riserve dello stesso genere nuovamente costituite, se il risultato economico così ottenuto è presentato nella sua entità in modo più favorevole;
- 4. le altre informazioni prescritte dalla legge.

Il cpv. 2 indica inoltre che l'allegato deve contenere le indicazioni seguenti, sempreché non risultino già dal bilancio o dal conto economico:

- 1. la ditta commerciale o il nome, la forma giuridica e la sede dell'impresa;
- 2. se del caso, una dichiarazione attestante che la media annua di posti di lavoro a tempo pieno non supera le 10, le 50 o le 250 unità;
- la ditta commerciale, la forma giuridica e la sede delle imprese nelle quali è detenuta una partecipazione diretta o un'importante partecipazione indiretta, nonché la quota del capitale e dei diritti di voto:
- 4. il numero di quote sociali proprie detenute dall'impresa stessa e dalle imprese in cui questa ha una partecipazione;
- 5. l'acquisto e l'alienazione di quote sociali proprie da parte dell'impresa, nonché le condizioni alle quali le stesse sono state acquistate o alienate;
- 6. il saldo dei debiti derivanti da contratti di leasing analoghi alla vendita e da altri contratti di leasing, sempre che tali contratti non scadano o non possano essere disdetti entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio;
- 7. i debiti nei confronti di istituti di previdenza;
- 8. l'importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi;
- 9. l'importo totale degli attivi utilizzati per garantire debiti dell'impresa, come pure degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà;
- 10. gli impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il loro importo non può essere stimato in modo attendibile (impegni condizionali);
- 11. il numero e il valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione o di amministrazione o ai lavoratori;
- 12. spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili;
- 13. gli eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio;
- 14. in caso di dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione, i motivi delle stesse.

Con la revisione del diritto contabile entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (le cui disposizioni però sono diventate effettive solo a partire dal 1° gennaio 2015) è stato stabilito, in linea con i principi del diritto europeo, che il conto annuale si deve comporre del bilancio, del conto economico e dell'allegato. Solo le imprese individuali e le società di persone che non sono tenute a presentare i conti conformemente alle disposizioni applicabili alle grandi imprese possono rinunciare alla stesura dell'allegato (art. 959c cpv. 3 CO). Tuttavia, anche per questa forma di impresa, il Codice delle Obbligazioni specifica che se le disposizioni concernenti l'articolazione minima del bilancio e del conto economico esigono che siano fornite informazioni supplementari e l'impresa non redige un allegato, tali informazioni devono figurare direttamente nel bilancio o nel conto economico (art. 959c cpv. 3 CO).

Secondo il CO, l'allegato assolve dunque oggi una triplice funzione:

- a. contiene informazioni sui principi applicati per la stesura del conto annuale (nella misura in cui non si tratti di principi prescritti dalla legge),
- comprende informazioni, suddivisioni e spiegazioni complementari inerenti a poste del bilancio e del conto economico e
- c. contiene le altre informazioni prescritte dalla legge.

Nell'allegato devono essere contenute le informazioni necessarie per valutare se ad una determinata impresa è possibile applicare le norme per le piccole e medie imprese (PMI) in materia di presentazione dei conti (art. 961 segg.) in materia di revisione (art. 727a CO), nonché per tenere conto della legge sulla fusione (art. 2 lett. e LFus).

Inoltre, giusta l'art. 958d cpv. 2 nel conto annuale (quindi nel bilancio, nel conto economico e nell'allegato), vanno indicati, accanto ai dati dell'esercizio, i valori corrispondenti dell'esercizio precedente. Questo rende più semplice il confronto e permette di verificare più agevolmente il rispetto del principio della continuità nonché eventuali correzioni fiscali.

Nella vigente Legge tributaria, l'obbligo di fornire l'allegato congiuntamente alla dichiarazione fiscale è attualmente previsto unicamente per le società anonime (art. 199 cpv. 2 lett. a) LT). In virtù di quanto sopra, allo scopo di snellire il processo di accertamento e fornire al fisco le necessarie informazioni nella maniera più completa possibile e secondo i parametri dal diritto commerciale, si propone di estendere a tutte le forme d'impresa che, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, sono obbligate ad allestirlo, l'obbligo di fornire l'allegato congiuntamente alla dichiarazione fiscale.

b) Ripercussioni finanziarie

Essendo una precisazione procedurale non vi è sostanzialmente nessuna ripercussione finanziaria.

c) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore della presente modifica al 1° gennaio 2020.

C. Commento alle singole disposizioni

Art. 27 cpv. 2^{bis} (nuovo)

Si propone di inserire un nuovo capoverso 2^{bis} nell'art. 27 LT, con il quale verrà espressamente prevista la possibilità di operare, sui nuovi investimenti e nell'anno stesso dell'investimento, ammortamenti accelerati applicando un tasso doppio rispetto a quello usualmente ammesso e ciò in deroga a quanto previsto al capoverso 2.

Art. 31 cpv. 2 e cpv. 2^{bis} (nuovo)

Si propone l'adeguamento dell'art. 31 cpv. 2 e l'introduzione di un nuovo cpv. 2^{bis} al fine di adeguarsi alla nuova legislazione federale in materia di risparmio energetico. I cambiamenti riguardano sostanzialmente l'introduzione della deducibilità fiscale, a determinate condizioni, dei costi di demolizione di un vecchio edificio in vista della costruzione di uno nuovo e la possibilità di riportare su due periodi fiscali successivi sia i costi per gli investimenti in misure energetiche sia i costi di demolizione.

Per tutte queste tipologie di spesa la LAID impone di riprendere tali e quali le definizioni e classificazioni sancite dall'Ordinanza del Consiglio federale per l'IFD anche per le imposte cantonali.

Art. 71 cpv. 2^{bis} (nuovo)

Si propone di inserire un nuovo capoverso 2^{bis} all'art. 71 LT, con il quale verrà espressamente prevista la possibilità di operare, sui nuovi investimenti e nell'anno stesso dell'investimento, ammortamenti accelerati applicando un tasso doppio rispetto a quello usualmente ammesso e ciò in deroga a quanto previsto al capoverso 2.

77 cpv. 7 (nuovo)

Si propone l'inserimento di un nuovo capoverso 7 all'art. 77 della LT, al fine di attenuare le ripercussioni sull'imposizione dei ricavi da partecipazioni dovute all'emissione di strumenti TBTF e al fine di conformarsi alla modifica degli artt. 70 cpv. 6 LIFD e 28 cpv. 1quater LAID per le società madre di banche di rilevanza sistemica.

Art. 199 cpv. 2 lett. a)

Allo scopo di snellire il processo di accertamento e fornire al fisco le necessarie informazioni nella maniera più completa possibile e secondo i parametri dal diritto commerciale, si propone di estendere a tutte le forme d'impresa che, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, sono obbligate ad allestirlo, l'obbligo di fornire l'allegato congiuntamente alla dichiarazione fiscale.

Art. 216a

È proposta l'abrogazione dell'art. 216a LT relativo all'emissione di un calcolo provvisorio nella procedura di tassazione degli utili immobiliari, in quanto il nuovo capoverso 1 dell'art. 252a prevedrà la possibilità di far capo all'istituto del calcolo provvisorio per tutte le imposte che hanno una relazione particolare con l'immobile conformemente all'art. 836 CCS, non limitandosi alle imposte sugli utili immobiliari. Mantenere la presente disposizione sul calcolo provvisorio nell'ambito del titolo riservato alla procedura di tassazione in materia di imposizione degli utili immobiliari risulterebbe pertanto ridondante.

Art. 252a

Considerato che l'istituto del calcolo provvisorio si applicherà a tutte le imposte che hanno una relazione particolare con l'immobile, compresa l'imposta sugli utili immobiliari, la norma è stata inserita per ragioni sistematiche nelle disposizioni generali concernenti l'ipoteca legale a favore del Cantone e dei Comuni. Sempre per motivi di sistematica il capoverso 1, pur conservando il medesimo tenore, è stato inserito nel nuovo capoverso 2.

Art. 253a (nuovo)

L'emendamento del capoverso 1 prevede che, in caso di atto pubblico, l'alienante debba versare il deposito, non allo Stato, ma direttamente al notaio rogante. Il capoverso 5 estende la facoltà di utilizzare il deposito eccedente per compensare anche imposte scadute non garantite da ipoteche legali.

Art. 253b (nuovo)

Considerato che, in caso di atto pubblico, l'alienante deve versare il deposito nelle mani del notaio rogante, la novella legislativa prevede l'obbligo di quest'ultimo di riversare, entro 10 giorni, allo Stato, segnatamente all'Ufficio esazione e condoni, l'importo accreditatogli o la garanzia bancaria ricevuta (cpv.1).

In caso di mancata ottemperanza da parte del notaio dell'obbligo procedurale di riversamento del deposito, lo Stato impartirà al pubblico funzionario un congruo termine per procedere all'atto omesso ed emetterà, se del caso, nei suoi confronti una diffida (con prelievo della relativa tassa, cpv. 2). Contro la diffida sono ammessi i rimedi giuridici ordinari (cpv.3).

Dopo l'emissione della decisione di tassazione degli utili immobiliari, l'Ufficio esazione e condoni procederà, in caso di eccedenza di deposito, a compensare dapprima le imposte scadute garantite da ipoteca legale e successivamente alla compensazione di altre imposte scadute (cpv.4).

Art. 254 cpv. 2^{bis}

La disposizione impone al notaio di informare le parti sull'obbligo dell'alienante di versargli il deposito o una garanzia bancaria irrevocabile e sulle conseguenze in caso di inosservanza. Il notaio deve in particolare avvisare le parti che, in caso di mancato versamento del deposito da parte dell'alienante, il terzo proprietario del pegno potrebbe essere tenuto a pagare l'imposta sugli utili immobiliare del fondo oggetto del trasferimento, nonché tutte le imposte garantite da ipoteca legale in relazione con il summenzionato fondo.

Art. 257 cpv. 1 lett. d)

All'art. 257 inerente alle conseguenze in caso di violazione degli obblighi procedurali, viene aggiunto il riferimento all'art. 253b relativo all'obbligo per il notaio di effettuare il riversamento del deposito o la consegna della garanzia bancaria che sono in suo possesso. Qualora, nonostante diffida, il notaio rogante non adempia ai suoi obblighi, l'Ufficio esazione e condoni, procederà con l'emissione di una multa sino a un massimo di CHF 10'000.--.

Art. 277 cpv. 4

Si propone di completare il cpv. 4 dell'art. 277 LT inserendo come momento determinante per l'appartenenza personale a livello comunale per l'imposizione separata dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative, il momento in cui questo investimento ha avuto luogo. Ciò permetterà di evitare che, in caso di trasferimento successivo di domicilio o di dimora fiscale al di fuori del Cantone, risulti problematico determinare il Comune di appartenenza competente per l'imposizione.

D. Risposte ad atti parlamentari

I. INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA DEL 23 SETTEMBRE 2013 PRESENTATA DA MICHELA DELCÒ PETRALLI E COFIRMATARI PER LA MODIFICA DELL'ART. 31 CPV. 2 DELLA LEGGE TRIBUTARIA (PER FAVORIRE L'ECONOMIA LOCALE E GLI INVESTIMENTI DESTINATI AL RISPARMIO DI ENERGIA E ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE)

L'iniziativa chiede che si modifichi l'art. 31 cpv. 2 della Legge tributaria affinché, in presenza di costi di investimento destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente per un importo superiore a CHF 30'000, su richiesta del contribuente, possano essere ripartiti su più anni fiscali.

La modifica dell'art. 31 cpv. 2 e l'introduzione del nuovo cpv. 2^{bis} LT contenute in questo messaggio e afferenti la possibilità di riportare su due periodi fiscali i costi per gli investimenti in misure energetiche e i costi di demolizione, oltre ad essere imposte dal diritto federale, sono coerenti con quanto auspicato dagli iniziativisti, anzi, non prevedendo alcun importo minimo, vanno addirittura oltre quanto da loro proposto. Riteniamo pertanto che l'iniziativa possa considerarsi evasa.

E. Conclusioni

Con queste considerazioni, si chiede al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica di legge.

L'allegato decreto legislativo è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 luglio 2019 n. 7685 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 27 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis}Nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.

Art. 31 cpv. 2 e cpv. 2^{bis} (nuovo)

²Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi.

^{2bis}Gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente come pure le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita per l'imposta federale. Essi sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.

Art. 71 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis}Nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.

77 cpv. 7 (nuovo)

⁷Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge sulle banche dell'8 novembre 1934 (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 2 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti:

a) prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 LBCR; e

b) strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28–32 LBCR.

Art. 199 cpv. 2 lett. a)

 a) i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e allegato) per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati;

Art. 216a

abrogato

Art. 252a

2. Calcolo provvisorio

¹L'autorità fiscale può emettere un calcolo provvisorio d'ufficio o su richiesta del contribuente per tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile secondo l'articolo 252.

²Dopo l'emissione del calcolo provvisorio, l'autorità fiscale può procedere con l'iscrizione dell'ipoteca legale nel registro fondiario.

Art. 253a cpv. 1 e 5

Obbligo di deposito

1. Obbligo di pagamento del deposito ¹Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare o di negozi giuridici parificabili economicamente a un trasferimento di proprietà ai sensi dell'articolo 124, l'alienante deve versare allo Stato o, in caso di atto pubblico, al notaio rogante:

- a) il 4 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 10 anni:
- b) il 5 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 5 anni e non oltre 10 anni;
- c) il 6.5 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da non oltre 5 anni.

In alternativa l'alienante può prestare una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di pari valore emessa da un istituto sottomesso alla legge sulle banche dell'8 novembre 1934, almeno della durata del deposito.

⁵Le imposte scadute garantite da ipoteche legali, nella misura in cui sono scoperte, sono compensate con il deposito eccedente. Nel caso di ulteriori eccedenze, l'autorità fiscale ha la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.

Art. 253b (nuovo)

2. Obbligo di riversamento del deposito

¹In caso di atto pubblico, il notaio rogante deve riversare il deposito o consegnare allo Stato la garanzia bancaria irrevocabile di cui all'articolo 253a capoverso 1 entro 10 giorni dalla loro ricezione.

²Il notaio rogante che omette di riversare il deposito o di consegnare la garanzia bancaria irrevocabile di cui all'articolo 253a capoverso 1 è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

³Contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

⁴L'autorità fiscale provvede a restituire eventuali eccedenze risultanti dal deposito al notaio rogante, salvo istruzioni scritte contrarie da parte dell'alienante. È riservato l'articolo 253a capoverso 5.

Art. 254 cpv. 2bis

Doveri del notaio

^{2bis}Il notaio rogante informa le parti sull'obbligo dell'alienante di versargli il deposito o di consegnargli una garanzia bancaria irrevocabile di cui all'articolo 253a capoverso 1, a garanzia delle ipoteche legali costituite dopo il 1° gennaio 2012, nonché sugli effetti in caso d'inosservanza.

Art. 257 cpv. 1 lett. d)

d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli articoli 253a e 253b;

Art. 277 cpv. 4

⁴Per le imposte annue intere degli articoli 36, 37c e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento, rispettivamente al momento dell'investimento nella società di capitali o cooperativa innovativa. L'imposta annua intera dell'articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020, ad eccezione dell'articolo 77 capoverso 7 che entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019.